

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mariella de Masellis ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 2.10.2020, del Dott. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]) residente in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS], pec: [OMISSIS]), per la riforma del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, di rigetto della sua domanda di reiscrizione, notificato il 14.9.2020.

Per il ricorrente, è comparso il difensore, Avv. [OMISSIS], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per il COA di Arezzo, regolarmente citato.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Isabella Maria Stoppani.

Inteso il P.M., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

## FATTO

Con provvedimento 14.9.2020, il COA di Arezzo rigettava la domanda del Dott. [RICORRENTE], volta a ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati a seguito di radiazione.

Attinto dalla sanzione della radiazione con decisione del COA di Arezzo 27.11.2009, confermata dal CNF l'11.11.2010, il 29.11.2016 il Dott. [RICORRENTE] presentava una prima domanda di reiscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

Tale prima domanda veniva rigettata con provvedimento del 27.12.2016, impugnato dal Dott. [RICORRENTE] dinanzi al CNF.

Nelle more del giudizio dinanzi al CNF, il 3.2.2017 il Dott. [RICORRENTE] presentava una nuova domanda di reiscrizione, sostenendo l'avvenuta riparazione delle condotte oggetto del procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione, ed il 3.3.2017, il COA di Arezzo suspendeva il procedimento relativo alla seconda istanza di reiscrizione, in attesa della definizione del giudizio dinanzi al CNF.

Avendo il ricorrente comunicato al COA di aver rinunciato all'impugnazione dinanzi al CNF e chiedendo, per l'effetto, la ripresa del procedimento e la decisione sulla seconda istanza di reiscrizione, il COA, con delibera 6.4.2017, rigettava la seconda istanza.

Avverso tale provvedimento, il Dott. [RICORRENTE] ricorreva dinanzi il CNF che, con sentenza n.176/2019, accoglieva il ricorso, per violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento dell'interessato, ex art.17 L. 247/2012.

Il COA di Arezzo, non intendendo procedere all'impugnazione della sentenza, con delibera 26.4.2020, riapre il procedimento, invitando il Dott. [RICORRENTE] a formulare osservazioni, con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.

Il dott. [RICORRENTE] depositava memoria difensiva, nella quale contestava sotto molteplici profili la delibera 26.4.2020, ed insisteva per l'accoglimento dell'istanza, chiedendo di essere auditato; ciò che avveniva nell'adunanza del 16.7.2020.

All'esito, il COA di Arezzo deliberava, con provvedimento notificato il 14.9.2020, il rigetto della domanda di reiscrizione.

Il COA di Arezzo ha ritenuto preliminarmente non sussistere i presupposti per la richiesta astensione dei membri del COA medesimo, richiesta dal Dott. [RICORRENTE].

Nel merito, il COA ha argomentato dettagliatamente sul fatto che la condotta susseguente alla radiazione non sia tale da far ritenere recuperata la condotta irreprensibile né sufficiente per quel che riguarda la riparazione degli effetti dell'illecito.

Il Dott. [RICORRENTE] ha proposto ricorso avverso la delibera di rigetto, chiedendo che il CNF l'annullasse e, con successiva decisione nel merito, disponesse la sua iscrizione.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, lamenta il vizio di motivazione per “incongruità”, sotto il profilo della valutazione del recupero dell’irreprensibilità della condotta.

Con il secondo, eccepisce l'impossibilità del ricorrente di procedere alla integrale riparazione degli effetti dell'illecito a causa delle condizioni di indigenza in cui versa.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va preliminarmente condiviso il rigetto dell’eccezione relativa all’obbligo di astensione dei componenti del COA di Arezzo, già valutata con delibera 3.7.2020, non sussistendone i presupposti, perché non applicabile alla fattispecie la normativa invocata e per l’inesistenza di grave ragione di convenienza per l’astensione dei singoli componenti del COA.

Esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso, la decisione impugnata appare immune dalla lamentata contraddittorietà della motivazione, essendo sorretta da un iter argomentativo logico e sufficiente.

Il COA di Arezzo ha infatti esaminato la fattispecie alla luce della giurisprudenza domestica (CNF, n.71/2017), che afferma come la valutazione della condotta ai fini della reiscrizione all’Albo a seguito di radiazione non possa limitarsi all’esame dei comportamenti precedenti la condanna disciplinare, e alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 30589/2017), che afferma la necessità di valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese.

Ha esaminato gli scritti del ricorrente e lo ha auditato personalmente; ha esaminato la documentazione richiesta e fornita dai danneggiati, potendo verificare, anche dal punto di vista cronologico, un ingiustificato inadempimento dell’accordo transattivo, stipulato successivamente ai fatti di cui agli addebiti.

Ha posto in rilievo anche il fatto che il ricorrente non abbia mai chiarito l’uso della somma di € 585.000,00 indebitamente ottenuta e trattenuta. E da ciò ha tratto l’ulteriore considerazione circa la non documentata impossibilità di adempiere agli impegni assunti con l’accordo transattivo, nonostante la documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi, peraltro lacunosa.

Infondati, pertanto, appaiono i motivi di ricorso.

**P.Q.M.**

visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense  
oggi il 21 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria